

Scuola24

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

01/05/2020

Anche per il Tar Lazio la mobilità viene prima delle assunzioni

di Amedeo Di Filippo

La mobilità interprovinciale ha la precedenza rispetto alle immissioni in ruolo. Dopo un primo round segnato dall'ordinanza cautelare 3722 emanata l'anno scorso dal Consiglio di Stato, che ha dato ragione ai docenti interessati al trasferimento, torna alla carica il Tar Lazio che, con i decreti monocratici 3053 del 23 aprile e 3165 del 24 aprile, accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni.

Mobilità vs assunzione

La vicenda ha origine dal ricorso proposto da alcuni docenti di ruolo della scuola statale, interessati ad ottenere un trasferimento vicino al luogo di originaria residenza, avverso il decreto con cui il ministro dell'Istruzione ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2018/2019, nella parte in cui non prevede che la mobilità debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni. Con l'ordinanza 2367 del 19 aprile 2019 il Tar Lazio ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento, ritenendo che nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima, alla luce dell'articolo 470, comma 1, del Dlgs 297/1994, che rinvia a specifici accordi contrattuali i tempi e le modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e territoriale e per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo.

Ha proposto ricorso il Miur, secondo cui la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è entro la provincia, mentre se è interprovinciale si svolge sul 50% dei posti disponibili. Pertanto, la prevalenza sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità. La sesta sezione del Consiglio di Stato, con l'ordinanza cautelare 3722 del 22 luglio 2019, l'ha respinto, rilevando che l'articolo 465, comma 1, del Dlgs 297/1994 prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Tale norma è stata attuata e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio in essa espresso, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.

I nuovi decreti

Con i segnalati decreti 3053 e 3165 il Tar Lazio si trova nuovamente ad analizzare i ricorsi tesi all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, rispettivamente del decreto Miur che disciplina la mobilità del personale per l'anno scolastico 2018/2019, nella parte in cui non prevede che la mobilità debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni; e del decreto 203/2019 unitamente ai provvedimenti di trasferimento per mobilità del 24 giugno 2019.

In entrambi i casi il Tar capitolino ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche, proprio alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato 3722/2019, talché il destino dei decreti con cui sono stati disposti i trasferimenti sono segnati. Questo comporta per i tecnici di Viale Trastevere l'obbligo di rivedere le percentuali previste per la mobilità interprovinciale, assegnando i posti disponibili in organico di diritto prioritariamente a chi ha chiesto il trasferimento e solo in via residuale alle immissioni in ruolo.